



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0047029
del 26/07/2012
classif. I/1

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca e Servizio
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di
ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnica del
Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore
vicario e pro Rettori
Al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale delle
strutture di supporto alle attività del
Rettore
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di
Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Ai Dirigenti delle Ripartizioni, I, II, III, IV, V,
VI, VII, IX
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
per la Sicurezza

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Ufficio Dirigenziale di Studio e Consulenza
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49910079



Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione

Loro Sedi

Oggetto: Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini".

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012 è stato pubblicato il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini.

Di seguito, si dà conto delle disposizioni di immediata applicabilità introdotte dal decreto-legge, con l'avvertenza che le stesse rimangono comunque suscettibili, all'esito dell'iter di conversione del provvedimento, di ulteriori integrazioni, modifiche o soppressioni.

In corpo più piccolo, sono inoltre riportati riferimenti esplicativi alle norme citate o richiamate nel commento alle disposizioni in esame.

Articolo 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure)

Il comma 1 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 488/1999 o degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A e introduce, in corrispondenza della violazione degli obblighi predetti, una fattispecie di illecito disciplinare e di correlata responsabilità amministrativa. Il relativo danno erariale è quantificato facendo riferimento alla differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Sono esclusi dalla predetta nullità i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

Il citato articolo 26, comma 3, della legge 488/1999, ha affidato alla Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. i compiti di struttura di servizio per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A. Il comma 449 dell'articolo 1 della legge 296/20064 prevede - per le amministrazioni

Handwritten signature



statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individui, entro il mese di gennaio di ogni anno, le tipologie di beni e servizi per le quali le suddette amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro CONSIP. Ai sensi del medesimo comma 449, le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/20016, tra le quali dunque gli enti territoriali, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti.

Il comma 2 vieta di stabilire criteri di partecipazione alle gare che escludano le piccole e medie imprese e, conseguentemente, prevede l'illegittimità di criteri che fissino, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

Il comma 3 deroga al precedente comma 1, consentendo alle amministrazioni pubbliche, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e **in caso di motivata urgenza**, di svolgere autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e **sottoposti a condizione risolutiva** nel caso di successiva disponibilità della predetta convenzione.

Il comma 7 stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta), **ivi incluse le università**, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento per le seguenti tipologie di beni e servizi: energia elettrica; gas; carburanti rete e carburanti extra-rete; combustibili per riscaldamento; telefonia fissa e telefonia mobile.

Il comma 8 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 e ne fa discendere conseguenze disciplinari, nonché di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.





Il comma 9 rinvia a decreti del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione - tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato - di ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

Il comma 13 consente alle amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Tale diritto di recesso è riconosciuto per il caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto medesimo, e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, su proposta di Consip, tale da consentire il rispetto dei tali parametri.

È nullo ogni patto contrario alla disposizione. Nei contratti in corso, ai sensi dell'art. 1339 c.c., è inserito automaticamente e di diritto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, il diritto di recesso. L'amministrazione pubblica che non abbia esercitato il diritto di recesso è tenuta a darne comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 20/1994.

In base al loro tenore letterale, deve ritenersi che le disposizioni di cui al comma 13 trovino applicazione anche ai casi di nuovo obbligo di approvvigionamento di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip, come introdotto dal precedente comma 7, e **dunque anche alle università** per le tipologie di beni e servizi ivi contemplate.

Il comma 15 si riferisce alle convenzioni Consip di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore

Uw
[Signature]



della legge di conversione del decreto-legge, sia possibile ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012.

Per tali convenzioni, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Il comma 16 proroga inoltre la durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha la facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.

Il comma 24 dell'articolo in esame modifica l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, inserendo, dopo la lettera l-bis) due nuove lettere 1-ter e 1-quater, le quali prevedono rispettivamente che: - (nuova lettera l-ter) i dirigenti forniscano le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; - (nuova lettera l-quater) i dirigenti provvedano al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Articolo 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 2 dispone una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, prevedendo forme di mobilità e pensionamento per il personale soprannumerario.

La riduzione prevista dal comma 1 dev'essere non inferiore al:

- 20 per cento, per il personale dirigenziale (di livello generale e di livello non generale);

Handwritten signature



- 10 per cento, per il personale non dirigenziale (esclusi, per gli enti di ricerca, i ricercatori e i tecnologi).

Tale riduzione opera per le seguenti amministrazioni:

- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (per le amministrazioni degli enti territoriali, valgono le distinte disposizioni recate dall'articolo 16, comma 8);
- agenzie;
- enti pubblici non economici;
- enti di ricerca;
- enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La disposizione non trova applicazione per le università, che non rientrano tra i soggetti pubblici espressamente o implicitamente richiamati dalla norma.

La concreta determinazione della riduzione di personale è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio (d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze), da adottare entro il 31 ottobre 2012.

I commi 17-19 modificano disposizioni del citato decreto legislativo n. 165/2001, al fine di estendere alcuni istituti di partecipazione sindacale alla materia dell'organizzazione dell'amministrazione nonché della gestione degli esuberi e della mobilità, prevedendo che in ogni caso, nelle more della nuova disciplina contrattuale, sia comunque resa debita informativa alle organizzazioni sindacali.

Articolo 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

L'articolo 3 detta disposizioni circa l'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni e i relativi costi. Si tratta di materia sinora disciplinata, in significativa misura, dalla legge n. 191 del 2009, legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 222).

Il comma 1 dispone il 'blocco' degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione per immobili (quale ne sia la proprietà, pubblica o privata) dei quali sia locataria una pubblica amministrazione. Il 'blocco' è statuito, in modo imperativo, per il triennio 2012-2014.

Handwritten signature



Le pubbliche amministrazioni locatarie interessate sono: i soggetti dell'elenco reso dall'Istat circa le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (**ivi incluse le università**); le Autorità amministrative indipendenti; la Consob.

Nell'intento di razionalizzazione degli spazi, il comma 9 opera una determinazione degli standard massimi di superficie *pro capite* per gli immobili adibiti ad ufficio utilizzati dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1, d.lgs. 165/2011, **ivi incluse le università**.

Tale parametro è dato da un valore ricompreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. In caso di immobili di nuova costruzione o integralmente ristrutturati, il parametro è determinato *ad hoc* dall'Agenzia del demanio. All'Agenzia debbono comunque essere comunicati i piani di razionalizzazione degli spazi, predisposti dalle singole amministrazioni (entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge) anche alla luce della riduzione degli assetti organizzativi. Non si riscontra in questo caso, nel dettato della disposizione, una sanzione per le amministrazioni inadempienti.

Al medesimo comma 9 si prevede inoltre che parte dei risparmi di spesa che conseguano (pari al 15 per cento) sia destinata dalla singola amministrazione alla qualità dell'ambiente di lavoro e dell'organizzazione. Condizione perché ciò accada, è che la singola amministrazione statale abbia altresì proceduto allo scarto degli atti d'archivio e alla razionalizzazione degli spazi relativi. La disposizione in commento detta un termine annuale (31 dicembre) affinché le amministrazioni vi provvedano, indi comunicando all'Agenzia del demanio gli spazi resisi disponibili.

Il successivo comma 10 prevede per gli enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato (**ivi incluse, dunque, le università**, a termini del successivo art. 8, co. 3; v. *infra*) una obbligatoria comunicazione circa gli immobili di proprietà all'Agenzia del demanio, affinché questa ne valuti l'idoneità funzionale ad una locazione ad amministrazione statale, con riduzione del canone di locazione del 30 per cento rispetto al valore locativo ritenuto congruo dalla Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa (organo dell'Agenzia del demanio).

uw

B



L'eventuale inottemperanza all'obbligo di comunicazione è segnalata dall'Agenzia del demanio alla competente procura regionale della Corte dei conti.

Articolo 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)

Il comma 1 dispone che entro il 31 dicembre 2013 vengano liquidate le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co.2, d.lgs. 165/2001 (**ivi incluse, dunque, le società controllate direttamente o indirettamente dalle università**), qualora il loro fatturato sia rappresentato per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla Pubblica amministrazione (e quindi la loro attività in favore di terzi sia estremamente limitata). In alternativa è previsto che le quote di partecipazione detenute dalle amministrazioni pubbliche in tali società vengano alienate con procedure ad evidenza pubblica entro giugno 2013. In questo secondo caso è previsto che il servizio venga assegnato per cinque anni alla società privatizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Nel caso in cui l'amministrazione interessata non proceda secondo quanto stabilito, essa non potrà più, secondo quanto disposto dal comma 2, ricevere nuovi affidamenti diretti di servizi per la Pubblica amministrazione né vedere rinnovati gli affidamenti in corso, a partire dal 1 gennaio 2014. Da questa data in poi, tutti i servizi non prodotti nell'ambito dell'amministrazione dovranno essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ricorrendo al mercato e utilizzando le procedure concorrenziali previste dal Codice degli appalti, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale.

Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possano acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

Sc
clw



Il comma 7 obbliga le pubbliche amministrazioni ad acquisire sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attività, mentre il comma 8 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione *in house*. L'affidamento *in house*, a decorrere dalla stessa data, può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, per l'acquisizione di beni o servizi di valore non superiore a 200.000 euro annui.

Infine il comma 14 vieta, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali. Le clausole arbitrali già stipulate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge perdono efficacia a meno che non siano già stati costituiti i relativi collegi arbitrali.

Articolo 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 5 reca un vario novero di disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2, in particolare, pone un limite (il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011) per le spese destinate al parco autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale soglia è derogabile nel 2013 solo per effetto di contratti pluriennali già in essere.

La predetta soglia di spesa si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, **ivi incluse le università**; alle Autorità amministrative indipendenti; alla Consob.

Il comma 3 prevede che l'uso esclusivo dell'autovettura possa aversi esclusivamente con riferimento alle esigenze di servizio del solo titolare; il comma 4 dispone la valutabilità dell'inadempimento delle disposizioni sopra menzionate ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti; il comma 5 detta disposizioni circa l'impiego del personale impegnato nel parco autovetture, qualora lo stesso cessi dalle mansioni a seguito della riduzione sopra disposta.

Il comma 7 pone una soglia massima - pari a 7 euro - per il valore dei buoni-pasto per il personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel



conto economico consolidato, **ivi incluse le università**, delle Autorità amministrative indipendenti, della Consob. Tale soglia opera dal 1° ottobre 2012, con cessazione da allora delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

I risparmi di spesa così conseguiti costituiscono economie di bilancio, con divieto di confluenza in risorse destinate alla contrattazione collettiva.

Il comma 8 sopprime qualsivoglia 'monetizzazione' delle ferie (o riposi o permessi) non fruite. La corresponsione di tali compensi diviene illegittima, tale da comportare il recupero della somma e la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente responsabile. Le amministrazioni interessate sono le medesime indicate a proposito dell'obbligo di riduzione delle spese per il parco autovetture, **ivi incluse dunque le università**.

Il comma 9 introduce una nuova fattispecie di incompatibilità in merito all'affidamento di consulenze. Essa concerne l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza (anche a titolo gratuito, parrebbe di intendere) a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli delle amministrazioni conferenti, i quali abbiano svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti.

Le amministrazioni interessate sono le medesime indicate sopra (le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, **ivi incluse le università**; autorità indipendenti, Consob). Peraltro, il comma aggiunge altresì il riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 10 reca modifiche all'art. 11 del decreto-legge n. 98 del 2011. La lettera a) prevede un obbligo (anziché una facoltà, com'era nella originaria previsione dell'articolo 11, comma 9 del decreto-legge n. 98 del 2011) di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (il cd. cedolino), ovvero di utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. L'obbligo vale per tutte le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, **ivi incluse le università**.

Handwritten signature and initials



Per contenere i costi esterni, interviene la lettera b) del comma 10 in esame, disponendo una rinegoziazione dei contratti in essere relativi ai servizi di pagamento degli stipendi. Tale rinegoziazione deve comportare una riduzione del costo del servizio del 15 per cento.

Il comma 11 demanda a decreto del Presidente del Consiglio la determinazione dei criteri per la valutazione dei dipendenti pubblici, per le amministrazioni pubbliche che ne siano sprovviste.

Il comma 13 abroga l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, sopprimendo la vice-dirigenza nell'amministrazione pubblica.

Articolo 6 (Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006:

- costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea;
- si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ivi incluse le università).

I commi 587, 588 e 589 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 hanno recato disposizioni in materia di pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi. In particolare il comma 587 ha previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Ai sensi del comma 588, nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione



interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

Il comma 589 prevede che nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

Il comma 2 rimanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat, ai fini dell'individuazione delle modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni - ai sensi del comma precedente - rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 13 della legge di contabilità, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge.

Articolo 7, comma 42 (Contribuzione studentesca universitaria)

Il comma 42 riguarda i limiti della contribuzione studentesca universitaria, e stabilisce che la contribuzione degli studenti italiani e comunitari iscritti **entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello** (escludendo, quindi, le quote relative ai contributi a carico degli studenti fuoricorso ed extracomunitari) non possa eccedere il 20 per cento dell'importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal MIUR; gli atenei che dovessero superare tale limite, dovranno destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.

Per durata normale del corso di studio deve intendersi la durata del corso di studio come definita in anni in misura proporzionale al numero totale di crediti da acquisire per conseguire il titolo, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 crediti. In questo modo, ad esempio, per gli studenti a tempo pieno iscritti ad un corso di laurea triennale la durata normale sarà pari a 3 anni (numero di

B
UW



crediti totali per conseguire il titolo / numero di crediti da acquisire annualmente) data da 180/60; per uno studente iscritto a tempo non pieno che debba acquisire, ad esempio, 45 crediti all'anno, la durata normale del corso sarà pari a 4 (180/45).

Articolo 8 (Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali)

L'articolo 8 persegue riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali, **ivi incluse le università** stando a quanto si ricava, *a contrario*, dall'espressa esclusione delle università dall'applicazione del solo comma 3 (v. *infra*).

Il comma 1 prospetta una razionalizzazione della spesa mediante una molteplicità di interventi, quali: l'ampliamento dell'utilizzo delle carte elettroniche istituzionali per pagamenti (già normato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2010); la riduzione delle comunicazioni cartacee con gli utenti (con decurtazione alla metà delle spese sostenute nel 2011); la riduzione delle spese di telefonia; lo scambio gratuito di dati entro il settore pubblico allargato; la razionalizzazione degli uffici collocati nel medesimo comune; la dematerializzazione degli atti. **Tale razionalizzazione si applica anche alle università.**

Il comma 3 dispone la riduzione del 5 per cento per il 2012, del 10 per cento dal 2013, della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010. A tale riduzione sono sottoposti gli enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato, quale ne sia la forma giuridica (anche societaria, dunque), nonché le autorità indipendenti e la Consob.

Ne sono invece **esclusi espressamente** gli enti territoriali (e loro enti vigilati) e del servizio sanitario nazionale, **le università** e gli enti di ricerca.

Articolo 14 (Limite alle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni)

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 protrae di un anno la limitazione alle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, prevista dalle disposizioni vigenti. In particolare:

- è protratto al 2014 (anziché il 2013) il limite di assunzioni (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità) del 20

l *uu*



- per cento (della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, e in ogni caso delle unità cessate);
- è disposto per il 2015 (anziché il 2014) il limite di assunzioni del 50 per cento;
 - è posposta al 2016 (anziché il 2015) la decorrenza del limite del 100 per cento (ossia una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, per un numero di unità comunque non eccedente il numero di quelle cessazioni).

Ad essere interessate sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione **non trova applicazione per le università**.

Il comma 3 - aggiungendo un comma 13-bis all'art. 66 del citato DL n. 112/2008 - dispone che il **“sistema delle università statali” (e non le singole università)** può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, al 50 per cento per l'anno 2015 e al 100 per cento a decorrere dal 2016.

I limiti assunzionali vigenti per le università statali prima del decreto-legge in esame, come specificano le relazioni illustrativa e tecnica, erano, in relazione al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, del 50 % nell'anno 2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013.

L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49/2012. Il MIUR procederà annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 23, comma 2 (Proroga del riparto della quota del cinque per mille IRPEF)

L'articolo 23, al comma 2, proroga le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con

10
llw



riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012; viene altresì indicato in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione della suddetta quota nell'anno 2013.

Più in dettaglio, il comma 23 estende all'esercizio finanziario 2013 la disciplina del 5 per mille dell'IRPEF, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies del decreto-legge n. 40 del 2010. Il comma stabilisce altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, si applichino anche all'esercizio finanziario 2013, previo aggiornamento dei riferimenti temporali ivi contenuti (da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014). Infine, il comma destina alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 la somma di 400 milioni di euro, prevedendo altresì il divieto di utilizzare nell'esercizio successivo le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23, comma 4 (Fondo prestiti d'onore e borse di studio)

Il comma 4 incrementa di 90 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge n. 147/1992.

Certo della collaborazione delle strutture chiamate ad osservare la riferita normativa, con riserva di ulteriore integrazione all'esito della conversione in legge del provvedimento nonché di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti interpretativi e chiarimenti, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

Carlo Musto D'Amore


